

**CONVENZIONE**  
**DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**  
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

**TRA**

**L'Istituto di Ricerche Europee in Psicoterapia Psicoanalitica "I.R.E.P"**, con sede in via Piave, n.7, Roma - Cap 00187, codice fiscale/partita IVA 04694961006, nella persona del suo Legale Rappresentante, Prof. Edmond Gilliéron, nato a Losanna (Svizzera) il 16/06/1935, (C.F. GLLDND35H13Z133Y), - di seguito denominato "Soggetto Promotore"

**E**

**l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II**, codice fiscale 06909360635, con sede legale in via S. Pansini, n. 5, Napoli - CAP 80131, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Vincenzo Viggiani, - di seguito denominata "Soggetto Ospitante";

**PREMESSO**

- Che L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- Che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- Che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.<sup>1</sup> prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998 e che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

Il Soggetto Ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.

---

<sup>1</sup> Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

Nell'Azienda ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di tre per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

## **ART. 2**

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

## **ART. 3**

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda ospitante, come responsabile aziendale.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

## **ART. 4**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 e s.m.i. sulla privacy.

## **ART. 5**

Le parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento europeo (UE) 2016/679, reso applicabile dal 25 maggio 2018 concernente "la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali e la libera circolazione di tali dati” ed esclusivamente per l’attuazione della presente convenzione, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati dalle Strutture Aziendali interessate o trasmessi ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche. Titolari del trattamento dei dati sono le parti come sopra individuate.

#### **ART. 6**

Il Soggetto Promotore assicura che, nell’espletamento dell’attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza infortuni INAIL contro gli eventuali rischi derivanti dall’espletamento del tirocinio.

L’invio delle relative polizze assicurative al Soggetto Ospitante è propedeutica all’inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

#### **ART. 7**

La Convenzione avrà validità di anni quattro, a decorrere dalla data della deliberazione, predisposta dal soggetto ospitante, e si intende rinnovata solo su formale richiesta.

E’ ammessa l’eventuale risoluzione anticipata, da richiedersi da uno dei contraenti con almeno 60 giorni di preavviso, a mezzo raccomandata A.R..

#### **ART. 8**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Le parti concordano che, qualsiasi controversia possa nascere dalla presente Convenzione, il Foro competente sarà quello di Napoli.

#### **ART. 9**

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell’art. 16, tabella allegato “B” del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente atto consta di tre facciate su tre fogli, numerate dal n. 1 al n. 3 e viene firmato digitalmente da entrambe le parti.

Letto, approvato e sottoscritto

**Per l’ Istituto di Specializzazione  
in Psicoterapia “I.R.E.P.”**

Prof. Edmond Gilliéron

.....

**Per l’Azienda Ospedaliera Universitaria  
“Federico II”**

Dott. Vincenzo Viggiani

.....